

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ACQUAVIVA - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIANO DI SORRENTO NA VIA
CARLO AMALFI 12

Numero REA: NA - 897275

Codice fiscale: 07603451217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 4041 di raccolta

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE.

Art.1) Denominazione sociale.

E' costituita la Società Cooperativa sociale di lavoro
denominata:

**"Cooperativa Sociale ACQUAVIVA - Società Cooperativa di
lavoro".**

Art.2) Sede.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Piano di Sorrento (NA).

Ai soli fini della pubblicità nel Registro delle Imprese, si
indica, il seguente indirizzo: Via Carlo Amalfi n.12.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio
comunale è di competenza dell'Organo amministrativo che vi
provvederà in conformità dell'art.111-ter delle Norme di
attuazione e transitorie.

Spetta all'Assemblea la deliberazione circa il trasferimento
della sede in altri Comuni o l'istituzione di sedi secondarie.

Infine, è di competenza dell'Organo amministrativo
l'istituzione di uffici amministrativi, stabilimenti
operativi, unità locali.

Art.3) Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Art.4) Scopo mutualistico. Mutualità prevalente.

La Cooperativa ha scopo mutualistico e non persegue fini di lucro.

La Società non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come stabilito dalla lett. A) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa potrà aderire ad Enti di cooperazione, Consorzi e Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo specie ai fini della legge 3 aprile 2001 n.142.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività come "Cooperativa a mutualità prevalente" nel senso di avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci (trattandosi di Cooperativa di Lavoro).

Essa sarà iscritta nell'apposito Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di cui all'art.2512, ultimo comma.

Gli amministratori e i Sindaci (se nominati) documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa di Bilancio evidenziando contabilmente il seguente parametro:

- il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'art.2425, primo comma, punto B9.

La Cooperativa intende svolgere la propria attività in regime di mutualità prevalente. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire ai Soci cooperatori i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori,

d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e

partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001 n. 142.

Art.5. Oggetto Sociale.

Per il conseguimento delle finalità e degli scopi predetti la Società avrà ad oggetto:

- attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi resi, in particolare, in favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, diversamente abili, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di

devianze, nonchè attività di trasporto di anziani e disabili.

In tale ambito, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) istituire e/o gestire centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri residenziali e semi-residenziali, centri agrituristici, comunità alloggio, case famiglia, asili nido, baby parking, case protette, centri di pronto intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza domiciliare in favore di persone svantaggiate, laboratori protetti di ergoterapia e attività espressiva artigianali, servizi atti ad inserire i minori, le persone svantaggiate e le fasce deboli in genere nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di Enti pubblici, Stato, Regioni, Province e Comuni;

b) servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale;

c) organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere l'integrazione lavorativa; organizzare, promuovere, gestire ed effettuare corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione e specializzazione.

d) gestire attività di tempo libero per i ragazzi, centri sportivi, ricreativi, centri di aggregazione, soggiorni residenziali, quali campi gioco, campeggi, case vacanza;

e) a scopo esclusivamente terapeutico, svolgere anche piccole attività di produzione di manufatti in genere utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonchè attività di

laboratorio per la promozione e la conservazione delle tradizioni e dell'artigianato locale;

f) svolgere servizi di trasporto scolastico, turistico, privato e pubblico, urbano ed extra urbano, mediante l'uso di minibus ed autobus anche appositamente attrezzati al trasporto di infermi e disabili fornendo allo scopo anche autisti ed accompagnatori, svolgere servizi di trasloco;

g) svolgere servizi di custodia e vigilanza di parcheggi, di manutenzione della segnaletica stradale, di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione, di servizi nel settore ecologico, quali pulizia di strade e recupero di rifiuti, nonché, in coordinazione con le attività che precedono e, dunque, rivolta anche ai soggetti che beneficiano delle attività medesime.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art.6. Normativa applicabile.

Le norme di funzionamento della Società sono contenute nel presente Statuto.

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme della Società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e finchè sussistano i presupposti previsti dall'art. 2519, 2° comma del codice civile.

Potranno essere approvati dall'assemblea ordinaria regolamenti predisposti dall'organo di amministrazione che regolano i rapporti tra la Società ed i soci.

In caso di superamento di tali limiti, l'organo Amministrativo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto; i soci che non consentono a tali modificazioni hanno diritto di recesso.

TITOLO SECONDO

Art.7. Soci: Numero e Requisiti.

Il numero dei Soci è illimitato; comunque la Cooperativa costituita col presente atto svolgerà la propria attività con un numero di Soci inferiore a nove, ma comunque non inferiore a tre soci, infatti i soci sono tutte persone fisiche a norma dell'art. 2522, II comma C.C., sempre con la disciplina della Società a Responsabilità Limitata.

Possono inoltre essere Soci della Cooperativa, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa o di consulenza.

Possono essere soci della Cooperativa soci volontari ex art.2

L.381/1991 che prestano la loro attività gratuitamente ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

Non possono divenire Soci coloro che esercitano in proprio
imprese con attività concorrenziale con quella della
Cooperativa.

Possono far parte della Cooperativa tutte le persone fisiche
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, in
base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva
capacità possono partecipare alle attività dell'impresa
sociale, cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Art. 8. Procedura di Ammissione.

Il contenuto della domanda di ammissione e' stabilito con
regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con
delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di
ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con
lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto
svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della
cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai
requisiti del soci previsti dalla legge e dal presente
statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,

- di ogni altra informazione comunque acquisita,

- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9. Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il

diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10. Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11. Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se

la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Art. 12. Acquisto di quote proprie.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

TITOLO TERZO

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art.13. Recesso.

Il socio cooperatore può recedere nel casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- il non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente nonché la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione,

può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art. 14. Esclusione.

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo nei seguenti casi:

- 1) quando non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) quando non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 3) quando non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Società;
- 4) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo nonchè della tassa di ammissione;

5) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

6) per interdizione, inabilitazione o fallimento del socio.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15. Morte del socio.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge ed in base alla disciplina di cui all'art.16 del presente statuto.

Art.16. Liquidazione e rimborso della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

a) il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

b) dividendi maturati,

c) ristorni maturati

d) sopraprezzo se versato, se ancora esistente nel patrimonio o non capitalizzato.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti interessi legali.

Art. 17. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIDENDI - RISTORNI -

Art.18. Patrimonio sociale.

E' costituito da:

a) capitale sociale variabile suddiviso in quote del valore nominale minimo e massimo previsto dall'art.2525 c.c.

La quota minima della presente cooperativa è di EURO CINQUECENTO (E.500,00), per la quota massima si ci riporta alle disposizioni di legge;

b) dalla riserva legale cui, a norma dell'art.2545 quater, deve essere destinato il 30% degli utili netti attuali.

c) dalle riserve statutarie e volontarie e dalla Riserva sopraprezzo;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da liberalità a favore della cooperativa;

f) dagli apporti di eventuali Soci sovventori previsti dall'art.2526.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Il Capitale Sociale può essere formato attraverso conferimenti in danaro o in natura, disciplinati dalle norme in materia di Società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può emettere titoli di debito (privi di diritti di amministrazione) solo a favore di investitori qualificati e disciplinati secondo le norme della Società a responsabilità limitata.

Art. 19. Esercizi sociali e Bilancio.

L'esercizio sociale dura dodici mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni della chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella Relazione al Bilancio.

Art. 20. Utili.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla Legge;

b) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

c) all'attribuzione di DIVIDENDI ai Soci cooperatori nei limiti di cui all'art.2514, primo comma, lettera a);

d) alla creazione di RISERVE INDIVISIBILI, che, a norma dell'art.2545 ter non possono essere ripartite tra i soci neppure in caso di scioglimento di Società.

Tali riserve possono essere invece utilizzate per la copertura di perdite di capitale coi limiti previsti dall'art.2545 ter C.C..

Art. 21. Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci in conformità dell'art.2545 sexies C.C..

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni possono essere determinati anche a mezzo di apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità e quantità dell'apporto lavorativo del socio.

TITOLO QUINTO

ORGANI SOCIALI

Art.22. Organi sociali.

Sono organi della Società:

A) l'Assemblea dei Soci;

B) l'organo di Amministrazione;

C) l'Organo di controllo (nei casi in cui ne sia obbligatoria la nomina) oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Art.23. L'Assemblea dei Soci.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge e dallo Statuto nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili in Assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei Soci sono assunte esclusivamente col metodo Assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l' avviso di convocazione deve trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera consegnata al Socio a mezzo di Società di recapito; in ogni caso deve essere garantita la ricezione dell'avviso da parte del socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza di convocazione nella suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati) e nessuno si oppone alla trattazione di argomenti di argomenti all'ordine del giorno; comunque, in tale ipotesi, dovrà darsi comunicazione delle delibere assunte agli Amministratori e Sindaci non presenti.

L'assemblea:

1) approva il bilancio;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e nei casi previsti dall'articolo 19, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere

pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa al Bilancio

L'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 24, delibera, inoltre, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art.24. Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea in Prima e Seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili spettanti ai Soci;

l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei Liquidatori delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei Soci della cooperativa aventi diritto al voto.

Art.25. Diritto di voto e rappresentanza nell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.

I soci aventi diritti di voto possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci che abbiano diritto al voto con delega

scritta, che viene conservata agli atti della Società; ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto eletto dall'Assemblea; le delibere debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio quando è richiesta la sua presenza.

Art. 26. Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che assume le sue decisioni soltanto col Metodo collegiale

E' composto da tre ad undici consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Il numero e la durata in carica dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per la loro attività.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli

Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, nei limiti di cui all'articolo 2381 C.C.; gli Amministratori non possono, peraltro, DELEGARE i loro poteri in materia di ammissione o recesso o esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con altri mezzi adeguati, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; è vietato il voto per rappresentanza.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, e fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più

ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compresi finanziamenti passivi, mutui passivi e leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie su beni sociali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Ai sensi dell'art.2545 C.C. gli amministratori e gli eventuali sindaci della società, in occasione

dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, anche a terzi estranei, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

Gli amministratori (ed i Sindaci se esistenti) in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio debbono nella Relazione al Bilancio indicare SPECIFICAMENTE i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 2513 e 2514 C.C..

Art. 27 - Organo di controllo.

I Soci possono nominare un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale attribuendo o meno la Revisione legale dei conti, oppure un Revisore legale dei conti.

La nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale è

obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla Legge ed avviene con decisione dei Soci; in tali casi e nel silenzio della delibera di nomina, ai Sindaci è affidata anche la Revisione legale dei conti.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un membro effettivo ed un supplente scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale Registro devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero di Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche; nella delibera di nomina i Soci sceglieranno anche il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.28 - Scioglimento e liquidazione.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente

versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati e non distribuiti, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/1992.

TITOLO VII

RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si riporta alle vigenti disposizioni del Codice Civile, alle Leggi speciali sulle Cooperative ed ai Regolamenti interni eventualmente approvati dalla Cooperativa, nonchè, in quanto compatibili, alle norme vigenti in materia di Società a Responsabilità Limitata.

F.to: Salvatore Guglielmo - Francesco Branca (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'art 23 del DLgs n.82/2005 che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del d.lgs 22/02/2007
mediante M.U.I.